



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

www.comune.camponellalba.li.it

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

N° 53/2017

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda di integrazione presentata il 22/02/2017 prot. n. 2334 dal Sig. **CARIDDI Giuseppe** nato a **Uggiano La Chiesa** il 06/03/1962 residente a **Campo nell'Elba - 1^ Traversa di Prato Arighetto, 65 - Cap 57034 Cod. Fiscale CRDGPP62C06L485B** in qualità di **legale rappresentante della Soc. MARIKA s.n.c. con sede in Marina di Campo, Lungomare F. Mibelli, 1 Partita IVA 01073450494;**

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/04/2016;

SI CONCEDE

A modifica dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico n. 37/2017 del 13/02/2017 posto in **Marina di Campo** per mq. 74,00 in **Lungomare F. Mibelli** e per mq. 11,00 in **Via G. Marconi**, l'ulteriore superficie di mq. 18,93 in **Lungomare F. Mibelli** per un totale così di mq. 92,93 e di mq. 1,60 in **Via G. Marconi** per un totale così di mq. 12,60, dal 24/02/2017 al 31/12/2017 - Categoria **prima** per la seguente destinazione: **posa di tavoli, sedie, vetri paravento, ombrelloni al servizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "MARIK";**

Alle seguenti condizioni:

- **Assicurare il transito dei veicoli in Via G. Marconi, lasciando disponibile una corsia di mt. 3.**
- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt. 1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.

Sede, lì 24 febbraio 2017

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria
Dr. Stefano Servidei